



Istituto Comprensivo " ALFIERI BERTAGNINI" Via Venturini 54100 MASSA

Tel . 0585-42166 Fax 0585-45177

C .f. 92018280450 – e mail: msic819008@istruzione.it

Prot. n. 3714/A23

Massa,22/09/2015

Circolare n. 12

Ai Docenti e al Personale ATA
Ai genitori per mezzo degli alunni

Oggetto: DIRETTIVE ai DOCENTI e al PERSONALE ATA sugli obblighi di vigilanza, sull'utilizzo dei telefoni cellulari a Scuola e sulle norme di comportamento durante le visite guidate e i viaggi istruzione

Con riferimento all'oggetto, vista l'assoluta importanza delle tematiche, si ribadiscono di seguito le linee essenziali del quadro normativo riguardante le responsabilità relative agli obblighi di vigilanza sugli alunni, sull'utilizzo dei telefoni cellulari a Scuola, sulle norme di comportamento durante le visite guidate e i viaggi di istruzione e si comunicano le consequenziali disposizioni organizzative.

L'intento è quello di chiarire alcuni 'passaggi fondamentali' in un'ottica di collaborazione responsabile e solidale, che ponga Tutti e Ciascuno al riparo da comportamenti potenzialmente forieri di conseguenze negative.

I SS. GG. Docenti sono pregati di comunicare in maniera chiara ed inequivocabile , sia agli alunni che ai genitori quanto di pertinenza contenuto negli allegati A, B e C anche sottolineando le sanzioni previste nel Regolamento di Istituto in caso di infrazione; gli Stessi sono inoltre invitati a segnalare alla Scrivente, tempestivamente, i casi di mancato rispetto di quanto previsto e regolamentato.

Si informa il personale che la documentazione allegata sarà pubblicata sul sito nella sezione Regolamenti.

Allegati:

- A- DIRETTIVA - Utilizzo dei telefoni cellulari a Scuola
- B- DIRETTIVA - Obblighi di Vigilanza Alunni
- C- REGOLAMENTO - VISITE GUIDATE e VIAGGI di ISTRUZIONE

La Dirigente Scolastica
Alessandra Valsega

Allegato A

DIRETTIVA - Utilizzo telefoni cellulari a scuola

Il telefono cellulare è ormai un oggetto d'uso presente tra i giovani, i meno giovani e i giovanissimi. Come tutti sanno, il cellulare non è solamente un telefono, ma è uno strumento dotato di altre valenze tecnologiche che ne rendono l'uso ampiamente vario e ricco (fotocamere, video, messaggistica, internet, ecc.) È facile, quindi, che i ragazzi ancor più che gli adulti, abituati a farne un uso continuo, se ne avvalgano anche durante le ore di lezione, con effetti negativi per se stessi e per gli altri.

Come avviene ormai in quasi tutti i Paesi europei, **anche in Italia l'uso del cellulare a scuola è vietato.** Lo ha disposto il Ministro dell'istruzione con una direttiva (cfr. *direttiva 15 marzo 2007*), impegnando tutte le istituzioni scolastiche a regolamentare l'uso a scuola, con esplicito divieto durante le lezioni.

Il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponde ad una generale norma di correttezza, perché l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni. Ma l'uso, come ha precisato la direttiva ministeriale, oltre che una grave mancanza di rispetto verso l'insegnante, costituisce un'infrazione disciplinare.

Nei regolamenti di istituto sono previste norme e regole relative al divieto di uso del cellulare, compresa quella del ritiro temporaneo del telefono, in caso di uso scorretto o senza controllo in mano a minori. Riguardo al sequestro, è bene precisare che la scuola non può trattenere il cellulare sequestrato oltre il termine dell'attività didattica, **ma, in casi di scorretto comportamento dell'alunno, può anche decidere di restituirlo direttamente ed esclusivamente nelle mani dei genitori.**

In sede di iscrizione i genitori sono invitati a informarsi presso la segreteria della scuola sulle regole che il Consiglio di istituto ha disposto per l'uso corretto del telefono cellulare a scuola.

Resta inteso, come ha precisato anche la direttiva ministeriale, che nel caso in cui, durante lo svolgimento delle lezioni, vi siano eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, **può esservi l'autorizzazione del docente.** La scuola deve, in ogni caso, garantire, come è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa.

Nei casi di particolare ed estrema gravità, in cui vi siano fatti di rilevanza penale o situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone, anche riconducibili ad episodi di violenza fisica o psichica o a gravi fenomeni di "bullismo" – ha precisato la direttiva ministeriale – sarà possibile applicare sanzioni più rigorose che potranno condurre anche alla **non ammissione allo scrutinio finale o all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.**

Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le lezioni, vale anche per il personale docente, come già previsto da una circolare ministeriale (cfr. circolare n. 362 del 25 agosto 1998)

Allegato B

DIRETTIVA - Norme di comportamento e obblighi di vigilanza per la sicurezza degli alunni

QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITÀ

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi. Sul personale gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro Famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme anti-infortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale che vanno attentamente considerate.

Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della “responsabilità solidale” fra Amministrazione e dipendente. Essa trova fondamento nell’articolo 28 della Costituzione che testualmente così recita: *“I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli enti pubblici”*.

La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo l’Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l’Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi. In seguito però, se condannata al risarcimento, l’Amministrazione, attraverso la Corte dei Conti, può rivalersi sul dipendente responsabile dell’evento, se ne sono stati dimostrati il dolo o la colpa grave. Infatti, la cosiddetta *culpa in vigilando* dei dipendenti è disciplinata dall’art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell’art. 574 del Testo Unico sull’Istruzione: D.Lgs. 297/94), che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, un comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave.

Ad esempio, con la sentenza n. 1590 del 11.10.1999, la Corte dei Conti ha stabilito che la mancata sorveglianza durante la pausa di ricreazione costituisce un’ipotesi di colpa grave. In giudizio, la prova di non aver potuto impedire il fatto dannoso (“prova liberatoria”) è a carico dell’Amministrazione, che si basa per la difesa sulla ricostruzione scritta dell’evento fornita dall’istituzione scolastica.

La durata dell’obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all’interno della scuola, anche per attività extracurricolari (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074). L’obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l’allievo, soprattutto se minorenni, è affidato alla scuola per uscite e viaggi di istruzione. Si precisa che sui Docenti accompagnatori degli alunni nelle gite scolastiche grava un obbligo di diligenza preventivo e tale obbligo impone loro preliminarmente di controllare che i locali dove alloggiano i ragazzi non presentino rischi o pericoli per l’incolumità degli alunni (Corte di Cassazione sent. N.1769/2012).

Vi sono alcuni fattori tipici, oltre all’età degli alunni, che rendono particolarmente stringente l’obbligo di vigilanza: ad esempio, lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche al di fuori dell’edificio scolastico. Il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (laboratori, palestre) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori. Il “preposto” è *“persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”*.

Il dirigente scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all’espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D. Lgs 165/01). La responsabilità dei Docenti rispetto all’obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: *“In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”* (2047). [...] *“I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”*. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto ” (2048). L’art. 29 comma 5 del

CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".

Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della *culpa in vigilando*; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante. Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni. La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell'area A (Collaboratori Scolastici) "*compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni,..... di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i Docenti*".

MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate. Esse riguardano anche alcuni momenti particolarmente *critici* dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione:

1. all'entrata degli alunni la vigilanza nelle aule è affidata ai Docenti in servizio alla prima ora. I Docenti dovranno trovarsi in aula 5 minuti prima della campanella che segnala l'inizio delle lezioni/delle attività; per la Scuola primaria i Coordinatori di plesso faranno pervenire alla scrivente eventuali altre modalità organizzative (attesa degli alunni negli spazi predisposti nelle aree comuni per accompagnamento nelle classi);
2. i Docenti non devono lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli. Anche l'uscita degli allievi – che deve avvenire in modo ordinato – deve prevedere l'accompagnamento del Docente dell'ultima ora di lezione;
3. durante gli intervalli i Docenti vigilano sull'intera classe: si raccomanda di impedire qualsiasi attività potenzialmente pericolosa per gli allievi, cui è fatto divieto di spostarsi da un piano all'altro dell'edificio. L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. Pertanto i Docenti sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli;
4. durante l'intervallo i Docenti sono coadiuvati dai Collaboratori Scolastici, preposti alla vigilanza delle scale, dei servizi e delle uscite: si tenga presente comunque l'esiguità del numero degli addetti riconosciuti all'istituzione scolastica rispetto alle effettive esigenze;
5. durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati, vigilando che l'uscita si protragga non oltre il necessario. La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili;
6. se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico affinché vigili sulla classe;
7. i Docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo al Dirigente Scolastico o suo delegato;
8. i cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza. I Docenti sono dunque inviati a non stazionare nei corridoi o in altri luoghi durante il cambio dell'ora se hanno lezione;
9. qualora un docente inizi il servizio durante un'ora intermedia, deve essere di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio almeno 5 minuti prima. Qualora un docente termini il servizio in un'ora intermedia deve attendere sulla porta il docente dell'ora successiva;
10. nella scuola intesa come comunità educante ogni figura adulta si ritiene abbia titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica;
11. nel caso di smistamento (solo in situazioni di estrema necessità) di gruppi-classe in altre aule, per assenza improvvisa del docente o comunque per motivi non precedentemente programmati, il docente segnerà i nominativi degli alunni "ospiti" sul registro di classe;

12. si ricorda di attenersi alle indicazioni operative relative alla sicurezza che sono state fornite per iscritto e pubblicate all'albo della scuola e rispettare e far rispettare scrupolosamente le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori;
13. la sorveglianza dell'atrio e dei corridoi è affidata ai Collaboratori Scolastici, collocati nelle postazioni previste dal Piano delle Attività del Personale ATA.
14. i Collaboratori Scolastici, in particolare, dovranno
 - essere facilmente reperibili da parte dei Docenti, per qualsiasi evenienza: pertanto dovranno posizionarsi nelle apposite postazioni previste nei corridoi;
 - comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori o al Coordinatore del plesso l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
 - vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare all'ingresso, durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
 - riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi;
 - accertarsi che le classi che escono anticipatamente siano state autorizzate preventivamente;
 - sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe;
 - impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio eventualmente segnalando tempestivamente alla Presidenza o ai suoi collaboratori particolari situazioni;
 - accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate;
 - impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico (es. genitori, rappresentanti, ...) circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni;
 - controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario;
 - controllare le classi fino all'arrivo del docente ai cambi dell'ora;
 - controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza;
 - segnalare immediatamente al Docente di classe (o al Coordinatore di plesso/staff di presidenza) e/o al D.S.G.A. qualsiasi comportamento anomalo, degno di attenzione;
 - controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo;
15. alle classi non è permesso uscire dall'aula prima del suono della campana; del rispetto della regola sono responsabili i Docenti.
16. agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario senza l'autorizzazione del docente titolare dell'ora di lezione, ciò è permesso solo durante l'intervallo;
17. è vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni, perché l'allontanamento non fa venir meno, né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare la presidenza tramite un Collaboratore Scolastico;
18. l'apertura delle finestre nelle aule durante le ore di lezione può essere effettuata solo su autorizzazione e sotto responsabilità del docente, il quale deve assicurarsi e vigilare che da tale apertura non derivino rischi per le persone;
19. disposizioni particolari riguardano il divieto di uso dei cellulari, alla luce della nota del 15 marzo 2007, prot. n. 30/Dip./Segr. e della Direttiva n. 104 del 30.11.2007 emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione e recepite dalla Direttiva

Allegato C

REGOLAMENTO VISITE GUIDATE e VIAGGI di ISTRUZIONE

Il Docente responsabile prima di partire dovrà farsi dare il numero di cellulare del conducente del mezzo ed eventualmente quello degli alunni.

Si raccomanda di indossare scarpe e indumenti adatti alla gita e ai percorsi previsti.

COMPORAMENTO IN PULLMAN

Il conducente non può essere distolto dalla guida: i passeggeri sono pertanto tenuti a rivolgersi al conducente solo alle fermate o per le segnalazioni importanti o di emergenza.

E' vietato:

- salire o scendere quando la vettura è in movimento;
- danneggiare o insudiciare i veicoli, le attrezzature, le pareti, gli accessori e suppellettili;
- ingombrare i passaggi o le porte dell'autobus;
- tenere un comportamento che arrechi in qualsiasi modo disagio o disturbo al conducente del mezzo ed agli altri passeggeri;
- fumare;
- sporgersi o gettare oggetti dai finestrini;
- accedere in vettura con armi e materiali compresi tra quelli classificati nocivi e pericolosi, o con oggetti ed involucri che per volume, forma e natura possano risultare pericolosi per i viaggiatori e/o arrecare danno ai passeggeri ed ai veicoli;
- salire sull'autobus in stato di ebbrezza o in condizioni fisiche o psicofisiche tali da non consentire il corretto utilizzo del servizio o da arrecare danno a sé ed agli altri occupanti del mezzo;
- aprire i finestrini dell'autobus senza l'assenso dei viaggiatori interessati.

Si deve rimanere seduti al proprio posto con le cinture allacciate.

INFORTUNI SUI MEZZI

In caso di infortuni, cadute, incidenti o altro che possa verificarsi a bordo delle vetture, i passeggeri devono segnalare immediatamente al docente accompagnatore il danno subito.

COMPORAMENTO PEDONALE PER LA STRADA

Testo del codice della strada

Art. 190 - Comportamento dei pedoni

1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dai centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.
2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrappassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.

4. È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, stando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.
5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.
6. È vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.
7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni.
8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade.
9. È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 a euro 92.

NORME DI SICUREZZA/ COMPORTAMENTO IN ALBERGO

I DOCENTI SONO TENUTI A CONTROLLARE LA SICUREZZA DELLE STANZE

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi. Sul personale gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro Famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme anti-infortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale che vanno attentamente considerate.

I Docenti che accompagnano gli studenti in gita scolastica sono tenuti ad un "obbligo di diligenza preventivo" che impone loro di reperire strutture alberghiere il più possibile sicure. Non solo, sono tenuti anche ad effettuare "controlli preventivi" delle stanze dove alloggiano i ragazzi. Lo ha sancito la Cassazione nell'accogliere il ricorso di un'ex studentessa di Udine, che, nel marzo 1998, si era seriamente ferita scivolando da una terrazza della struttura alberghiera.

La Cassazione spiega che "incombe all'istituzione scolastica la dimostrazione di avere compiuto controlli preventivi e di avere impartito le conseguenti istruzioni agli allievi affidati alla sua cura e alla sua vigilanza". Nel caso in questione, dunque, il personale accompagnatore, spiega la Suprema Corte, "avrebbe dovuto rilevare, con un accesso alle camere stesse, il rischio della facile accessibilità al solaio di copertura per adottare poi misure idonee alle circostanze", quali anche "il rifiuto di alloggiare" in una stanza tanto insicura.

- L'alunno non dovrà mai allontanarsi dal gruppo-classe senza aver chiesto la preventiva autorizzazione al docente;
- in occasione dei pernottamenti, dalle ore 21.00 alle ore 7.30 del giorno seguente, non dovrà mai allontanarsi dalla stanza d'albergo assegnata (solamente in caso di eventuale indisposizione o di altra necessità dovrà rivolgersi al docente accompagnatore);
- non commettere atti che potrebbero causare infortuni ai compagni o a se stesso o danni alle cose o ai locali dell'albergo;
- attenersi diligentemente ad ogni altra istruzione impartita dai docenti accompagnatori.

Il presente regolamento risponde all'esigenza di adottare una linea comune di comportamento tesa a costruire nel migliore dei modi la convivenza e il rispetto tra le diverse componenti della Scuola.

In particolare intende richiamare l'attenzione del personale e, di riflesso, delle famiglie e degli allievi ai comportamenti da tenere in occasione della partecipazione alle visite, al fine di prevenire incomprensioni o potenziali situazioni che potrebbero nuocere sia agli stessi allievi e alle loro famiglie sia all'Istituto stesso.

Per il buon esito formativo e culturale delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione, ricordiamo che i gruppi si muovono come istituzione scolastica e quindi ogni singolo è tenuto ad osservare rigorosamente le norme comportamentali che l'Istituto ha stabilito.

La mancata osservanza del regolamento da parte degli allievi comporta, prima di tutto, la ricerca di un dialogo costruttivo con gli alunni e le famiglie e quindi una gradualità di sanzioni con le stesse modalità relative alle mancanze entro la sede scolastica a cui sono per norma equiparate.

RESPONSABILITÀ

Istituto

- L'Istituto garantisce la **presenza di docenti** che seguiranno e sorveglieranno i ragazzi loro affidati con regolarità e senso di responsabilità, facendosi carico di ogni emergenza e informando dettagliatamente gli studenti di ogni aspetto organizzativo.
- L'Istituto vaglia, delibera e propone visite e viaggi in linea con gli "scopi didattici" di ogni corso di studi. Ne valuta sia gli aspetti didattici che formativi e sceglie fra i fornitori di servizi (pullman, alberghi, ristoranti o Agenzie Turistiche etc.) quei fornitori che diano le più ampie garanzie di affidabilità e sicurezza.
- L'Istituto mette a disposizione degli allievi e delle loro famiglie, con ampio anticipo, il programma dettagliato di ogni visita e viaggio, in modo che la famiglia assieme all'allievo possa dividerne la partecipazione.
- L'Istituto ha stipulato una Polizza Assicurativa che copre l'attività didattica svolta sia all'interno dell'Istituto che all'esterno.

- L'Istituto si riserva di non permettere la partecipazione a visite e viaggi agli alunni che abbiano mantenuto un comportamento poco rispettoso di persone, ambienti e regole.

Famiglie

- Si impegnano a leggere e **sottoscrivere** il presente regolamento e sensibilizzare i propri figli al rispetto delle norme comportamentali più avanti riportate
- Si impegnano a dialogare con i propri figli, qualora nel corso della visita o viaggio questi abbiano avuto un comportamento "non consono" segnalato dai docenti accompagnatori.
- *(solo per la secondaria)* In particolare si impegnano a sensibilizzare i propri figli ad osservare un comportamento "**responsabile**" durante le "pause libere", debitamente segnalate nel programma, coperte solo parzialmente dalla vigilanza dei docenti accompagnatori. Si richiede alla famiglia particolare attenzione su questo aspetto nel corso del riposo notturno ove necessariamente la vigilanza si attenua.
- Informano preventivamente l'Istituto su problemi o necessità sanitarie, sull'assunzione di eventuali farmaci e su necessità di diete alimentari particolari.

Alunni

Si impegnano a rispettare e osservare le seguenti norme di comportamento:

1. Su tutti i **mezzi di trasporto** tenere un contegno educato e un tono di voce non alto per non recare disturbo a conducente e passeggeri; in particolare sul pullman stare seduti, non mangiare né bere.
2. **Rispettare i luoghi** che si visitano e/o che ospitano.
3. **Attenersi scrupolosamente alle indicazioni** degli accompagnatori sia per gli aspetti organizzativi (orari, sistemazioni...) che didattici.
4. **Non allontanarsi** mai dal gruppo senza aver chiesto e ottenuto l'autorizzazione dai docenti.
5. **Non prendere nessuna iniziativa personale senza il consenso** dei docenti responsabili.
6. **Non stabilire accordi**, con chicchessia, neppure i genitori, senza aver informato gli accompagnatori.
7. **Avvertire** prontamente i docenti **di ogni imprevisto**, disagio e malessere.
8. **Mantenere un atteggiamento rispettoso** ed attento nei confronti delle guide o dei docenti, durante le spiegazioni.
9. **Non disturbare**, per nessun motivo, il buon andamento dell'uscita.
10. **Non importunare i compagni**, distraendoli o tenendo un atteggiamento maleducato nei loro confronti.
11. **Non portare** con sé nulla di illecito (alcool, riviste, sostanze...)

12. *Per la primaria* **Non portare** cellulari, giochi elettronici, MP3 e simili. È consentita la macchina fotografica/cinepresa di cui l'alunno stesso è responsabile.
- Per la secondaria* Utilizzare i cellulari **solo nei momenti autorizzati** dai docenti.
13. Mantenere **nelle camere un comportamento educato**, utilizzando gli strumenti in dotazione solo per gli usi consentiti.
14. **Informare** i docenti **di ogni danno** esistente nel momento in cui si entra in possesso della camera, o di eventuali danni casualmente provocati.
15. **Non cambiare la sistemazione logistica** assegnata e **non abbandonare la propria camera dopo l'ora indicata per il riposo.**
16. **Rispettare il riposo** proprio e degli altri, per non vanificare gli obiettivi propri dell'uscita didattica.
17. **Rispettare la presenza di altri clienti** nei ristoranti e nei luoghi pubblici, mantenendo un atteggiamento educato, osservando le eventuali code, parlando con tono non elevato, lasciando i locali in ordine.
18. Non compiere **nessuna azione che possa mettere a repentaglio la propria ed altrui sicurezza.**